

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 72 del 23/10/2007 - rif. PREC398/07

Parere di Precontenzioso n. 72 del 23/10/2007 - rif. PREC398/07 d.lgs 163/06 Articoli 131, 90, 92 - Codici 131.1, 90.1, 92.1

L'indicazione della quota di corrispettivo imputabile all'attività di coordinamento della sicurezza è essenziale ai fini dell'individuazione dell'importo globale della progettazione per l'individuazione della corretta procedura di affidamento del servizio. Tale attività costituisce una prestazione specialistica nell'ambito della progettazione, da eseguirsi a cura di un professionista all'uopo abilitato. Ai fini dell'espletamento dell'attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dal d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Peraltro, in assenza di esplicita clausola di bando, i concorrenti non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 in relazione al coordinamento della sicurezza.

Parere di Precontenzioso n. 72 del 23/10/2007 - rif. PREC398/07 d.lgs 163/06 Articoli 91 - Codici 91.1.2

In applicazione dell'articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la qualificazione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l'importo dei lavori - appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando - per i quali il concorrente ha espletato, nell'ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, e l'importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando. Il confronto viene pertanto effettuato tenendo esclusivamente conto degli importi dell'attività di progettazione, da considerarsi come attività professionale nel suo complesso, purché in riferimento alla classe e categoria di cui al bando.